



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

n. 53 del 29-11-2017

OGGETTO: RICOGNIZIONE SUI TERRITORI COSTIERI DEL COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO – ATTUALE DISCIPLINA URBANISTICA A SEGUITO DELLE ABROGAZIONI DELLE L.R. 30/74 E 52/76 E DEGLI ARRESTI GIURISPRUDENZIALI SOPRAVVENUTI.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **Novembre** a partire dalle ore **18:18**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

All'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	MACIUCCHI CLAUDIA	Presente	8	SIMEONI ALESSIA	Presente
2	CIANTI SABRINA	Presente	9	SFORZINI DARIO	Assente
3	DEL SAVIO COSTANTINO	Presente	10	DOMINICI BARBARA	Presente
4	GALLONI LUCA	Presente	11	LEDOVI GIULIANA	Presente
5	GAZZELLA ELIO	Presente	12	LUCIANI ANDREA	Presente
6	MORICHELLI CHIARA	Assente	13	MARCONI MATTEO	Presente
7	SEGUITI GIOVANNA	Presente			

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AVV. COSTANTINO DEL SAVIO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. WALTER GAUDIO.

Alle ore 18.22 il Consigliere Chiara Morichelli arriva in aula e prende parte alla seduta.

PREMESSO CHE il Comune di Trevignano Romano fu obbligato a dotarsi di P.R.G. a partire dal 1960, anno in cui il Ministero dei Lavori Pubblici pubblicò il secondo elenco dei comuni che dovevano predisporre lo strumento urbanistico generale;

PREMESSO CHE con D.C.C. n 33 del 11/04/1970 venne adottato il P.R.G. del Comune di Trevignano Romano;

PREMESSO CHE nel P.R.G. adottato anche nella fascia di protezione costiera dei laghi ovvero ai terreni posti nella fascia dei 150 mt dalla battigia venne data una classificazione urbanistica con un proprio indice di edificabilità;

PREMESSO CHE a seguito dei vari passaggi di competenza tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la Regione Lazio, il P.R.G. di Trevignano Romano fu definitivamente approvato con D.G.R. nr. 6033 del 23.12.1974;

PREMESSO CHE nelle more dell'approvazione definitiva del PRG del Comune di Trevignano R.no, entrava in vigore, il 2 luglio del 1974, la L.R. n° 30/74 concernente la Disciplina di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonché in alcuni territori della Regione, prescrivendo per tali aree la inedificabilità ai sensi dell'art 1 commi a) e b) e dell'art. 3 della stessa legge;

PREMESSO CHE la Regione Lazio in sede di approvazione definitiva dello strumento urbanistico, intervenuta successivamente all'entrata in vigore della legge regionale n° 30/74, ha riprodotto nella D.G.R. 6033/74 le previsioni della L.R.30/74 senza disciplinare urbanisticamente gli ambiti dalla stessa interessati disponendo **testualmente** "CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 2 LUGLIO 1974, N° 30, SULLA SALVAGUARDIA DELLE COSTE MARINE E LACUALI, SI RAVVISA NECESSARIO PRESCRIVERE, IN BASE A QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE, LA ASSOLUTA INEDIFICABILITA' NEL TERRIOTORIO COMUNALE DI TREVIGNANO PER UNA FASCIA DI ML 150 MISURATI A PARTIRE DALLA LINEA DI BATTIGIA";

PREMESSO CHE il richiamo alla legge n. 30/74, contenuta nella D.G.R. n. 6033/74, faceva insorgere dubbi interpretativi sulla sua reale portata e sulla sua applicabilità nelle aree ricadenti nella fascia di protezione costiera dei laghi, il Comune di Trevignano R.no formulava espresso parere alla Regione Lazio per conoscere l'effettiva efficacia normativa del richiamo alla legge n. 30/74 contenuto nella D.G.R. n. 6033/74;

CONSIDERATO CHE a seguito di tale richiesta l'Area Legislativa della Regione Lazio, con proprio parere motivato del 4/01/2011 prot. 205739, chiariva che "la L.R. 30/74 è stata IMPLICITAMENTE abrogata dalla L.R. 24/98" e di conseguenza "nei casi in cui non è applicabile la disciplina di tutela dei beni diffusi, e dovendosi considerare abrogata la L.R. 30/74, nelle zone "B" di PRG trovano attuazione le prescrizioni della classificazione di tutela operata dal PTP vigente e della disciplina di tutela ed uso del paesaggio del PTPR adottato. Le previsioni urbanistiche trovano applicazione solo in quanto siano conformi alla disciplina

paesaggistica”;

PREMESSO CHE in data 13 agosto 2011 la Regione Lazio con la legge n. 10/2011 art. 5 comma 42, ha espressamente abrogato la legge 30/74;

PREMESSO CHE a seguito di tale abrogazione, il Comune di Trevignano R.no, chiedeva alla Regione Lazio nuovamente dei chiarimenti in merito agli effetti conseguenti all'abrogazione della L.R. 30/74 sulle aree di PRG precedentemente interessate da tale previsione;

CONSIDERATO CHE a seguito di tali richieste l'area legislativa della Regione Lazio in data 14 Febbraio 2012 con Prot. nr. 537587/2011 forniva al Comune di Trevignano R.no un proprio parere motivato in cui la Regione Lazio affermava che le “disposizioni contenute nei piani regolatori che si richiamano espressamente alla previsioni della L.R. 30/1974 e s.m.i., non trovano più applicazione in quanto la legge di riferimento che imponeva tali prescrizioni è stata abrogata. Di conseguenza trovano applicazione, ove presenti, le prescrizioni e le destinazioni di zona originariamente previste dai PRG e dalle rispettive Tavole”, allo stesso tempo la Regione Lazio specificava che “benché abrogata la L.R. n. 30/1974 e s.m.i., i territori costieri e contermini ai laghi, in quanto beni paesaggistici ope legis ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a) e b), del D.Lgs. n. 42/2004, restano assoggettati alle tutele previste dagli art. 5 e 6 della legge L.R. nr. 24/1998 nonché delle previsioni dei PTP e del PTPR”;

PREMESSO CHE mantenendo il Comune di Trevignano R.no fondati dubbi sull'effettiva capacità edificatoria dei territori costieri, con proprio atto datato, 17.05.2012 Prot. 6171 respingeva una richiesta di permesso a costruire avanzata per la trasformazione edilizia di alcuni terreni costieri sostenendo che la legge 30/74 sebbene abrogata essendo richiamata nella delibera Regionale di approvazione del PRG, avrebbe comunque reso inedificabili i territori costieri, avendo di fatto cancellato definitivamente le previsioni urbanistiche di detta aree, indicate nelle tavole del PRG comunale;

CONSIDERATO CHE a seguito del ricorso presentato dagli interessati avverso il provvedimento di diniego il Tar Lazio con Sentenza nr. 704 del 16.01.2017 accoglieva il ricorso presentato dai ricorrenti e statuiva tra l'altro che:

“d) nello stesso tempo, nella medesima delibera di approvazione, si specificava “che, in relazione alla legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, sulla salvaguardia delle coste marine e lacuali, si ravvisa necessario prescrivere, in base di quanto disposto da detta legge, la assoluta inedificabilità nel territorio comunale di Trevignano per una fascia di ml. 150 misurati a partire dalla linea della battigia” (così nel testo che si legge nell'articolato pubblicato sul BUR Lazio del 10 marzo 1975 della deliberazione 23 dicembre 1974 n. 6033);

e) tale indicazione, come pare evidente, non ha tecnicamente inciso sulla struttura delle prescrizioni recate nelle tavole allegate al piano regolatore non essendo mai state da questo fisicamente “stralciate” (a cura della Regione) ma detta indicazione, di mero richiamo alla legge regionale 30/1974, all'epoca aveva l'effetto di rendere giuridicamente inefficaci tutte le prescrizioni contenute nello strumento urbanistico generale del Comune di Trevignano Romano che fossero incompatibili con le prescrizioni di protezione paesaggistica generale previste nella legge regionale 30/1974. Né tale assetto giuridico è stato stravolto per effetto della sopravvenuta legge regionale 52/1976 (che ha consentito nelle aree ricomprese nel

vincolo conformativo dei territori costieri e contermini ai laghi comunque la edificabilità per un indice pari a 0,001 mc/mq), muovendosi quest'ultima nel solco di vigenza della legge regionale 30/1974 e limitandosi esclusivamente a modificarne parzialmente gli effetti;

f) nel momento in cui l'art. 5, comma 42, della legge regionale 10/2011 ha abrogato la legge regionale 30/1974 sono evidentemente tornate ad avere efficacia tutte le prescrizioni recate nel piano comunale adottato nel 1970 dal Comune di Trevignano Romano e non espressamente stralciate in sede di approvazione regionale, che dunque hanno visto riesperire la loro capacità di disciplina dell'utilizzo del territorio oggetto di attenzione da parte della legge regionale 30/1974 (nel nostro caso la c.d. zona di rispetto lacuale), essendo venuto meno l'ostacolo giuridico che ne impediva l'applicazione.”;

CONSIDERATO CHE successivamente alla citata sentenza del TAR Lazio, la Corte di Cassazione Penale di Latina, Sezione Terza, con propria Sentenza nr. 11948 del 21.02.2017, pronunciandosi su un caso di fatto identico a quello dei ricorrenti, chiariva che la “Legge Regionale N° 10/2011 ha effettivamente abrogato la L.R. 30/74, ma non anche la successiva L.R. N° 52/1976, che vi aveva apportato modifiche e che risulta tuttora vigente” ed ancora che “Andava quindi tenuto conto dei contenuti della Legge Regionale 52/1976, la quale, all'art. 1, stabilisce che nelle parti di territorio di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della L.R. N° 30/74, quindi nei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 mt dalla battigia, anche per i terreni elevati sul mare e nei territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 150 mt dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sui laghi, l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq”, e ciò a prescindere dalla disciplina dettata per tali aree dagli strumenti urbanistici vigenti, infatti l'art 2 della L.R. 52/1976 stabilisce che le previsioni degli strumenti urbanistici eccedenti il prescritto limite di 0,001 mc/mq, o che comunque risultino in contrasto con le disposizioni dettate, cessano di avere efficacia con l'entrata in vigore della legge;

CONSIDERATO che il Comune di Trevignano Romano, a seguito di quanto stabilito dalla menzionata Sentenza del T.A.R. Lazio nr. 704 del 16.01.2017, ha disposto un nuovo ed approfondito esame anche in virtù della presenza di vincoli paesaggistici sull'area;

CONSIDERATO che il Comune di Trevignano Romano, a seguito di ulteriore istruttoria emanava un nuovo Diniego in data 06/07/2017, prot. N° 9321/2017;

VALUTATO CHE la Regione Lazio con la L.R. nr. 6/2017 ha abrogato anche la L.R. 52/76;

PRESO ATTO dei chiarimenti resi dalla Regione Lazio nei pareri richiamati, delle statuizioni contenute nella sentenza del T.A.R. qui citata, delle statuizioni della sentenza della Cassazione Penale citata e delle abrogazioni della L.R. 30/74 e della L.R. 52/76;

VISTO il parere richiesto sul punto al legale di fiducia dell'Ente, Avv. Carlo Tardella, e depositato al protocollo in data 21.9.2017, n. 13084;

RITENUTO utile ed opportuno, alla luce di quanto innanzi richiamato, fornire sul punto in discussione ai competenti Uffici comunali gli indirizzi operativi da seguire;

VISTO il parere tecnico espresso dal Responsabile del Settore Investimenti;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

VISTO il d.lgs. 18.8.2000, n. 267, e in particolare l'art. 42, comma 1, lett. b;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge: voti favorevoli 8 (Maciucchi, Cianti, Morichelli, Seguiti, Simeoni, Del Savio, Galloni e Gazzella) e voti contrari n. 4 (Dominici, Ledovi, Luciani e Marconi)

DELIBERA

- DI RICHIAMARE e fare proprie le premesse in narrativa;
- DI RITENERE, allo stato attuale, che per i territori costieri del Comune di Trevignano Romano, trovano ad oggi applicazione, sul piano urbanistico, le disposizioni contenute nel P.R.G. vigente, e pertanto le classificazioni di zone omogenee indicate nelle tavole di piano con i relativi indici di edificabilità e norme tecniche di attuazione, fermo restando tutte le preclusioni e limitazioni contenute nelle norme di tutela paesaggistica sovraordinate contenute nei P.T.P., nel P.T.P.R. e nelle disposizioni contenute nelle norme di tutela del Parco Naturale di Bracciano e Martignano;
- DI FORNIRE specifici indirizzi in tal senso ai competenti Uffici comunali da applicare in sede operativa;
- DI TRASMETTERE la presente alla competente Area della Regione Lazio per ogni più opportuna valutazione in merito.

SETTORE III - GESTIONE DEL TERRITORIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere .

Trevignano Romano, 22-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
F.TO ARCH. ROBERTO MARIOTTI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Non Necessario**.

Trevignano Romano, 22-11-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO AVV. COSTANTINO DEL SAVIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla pubblicazione.

|| è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. WALTER GAUDIO